

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 365/98 della Commissione, del 16 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1

\* Regolamento (CE) n. 366/98 della Commissione, del 16 febbraio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1773/97 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ..... 3

Regolamento (CE) n. 367/98 della Commissione, del 16 febbraio 1998, che stabilisce, per il mese di gennaio 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ..... 4

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

98/145/CE:

\* Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 1998, concernente l'approvazione in nome della Comunità europea delle modifiche delle appendici I e II della convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, decise nella quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione ..... 6

##### Commissione

98/146/CE:

\* Decisione della Commissione, del 6 febbraio 1998, concernente l'importazione di animali vivi delle specie ovina e caprina dall'Uruguay e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) ..... 8

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

98/147/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh <sup>(1)</sup>.....** 13

98/148/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1998, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana <sup>(1)</sup>.....** 18

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 365/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 febbraio 1998**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.  
<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.  
<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	46,4
	212	106,3
	624	185,9
	999	112,9
0707 00 05	052	124,3
	068	132,9
	999	128,6
0709 10 00	220	167,8
	999	167,8
0709 90 70	052	139,9
	204	152,8
	999	146,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	37,1
	204	37,4
	212	41,8
	220	45,9
	600	50,8
	624	54,9
	999	44,7
	999	78,3
0805 20 10	204	78,3
	999	78,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,6
	204	66,0
	464	82,7
	600	111,1
	624	75,6
	662	47,6
	999	74,3
	999	74,3
0805 30 10	052	78,5
	204	53,5
	600	90,4
	999	74,1
	999	74,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	53,0
	400	89,2
	404	103,0
	720	79,8
	728	81,1
	999	81,2
	999	81,2
	064	97,4
	388	97,1
0808 20 50	400	141,6
	528	100,3
	999	109,1
	999	109,1
	999	109,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 366/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 1773/97 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>,considerando che con il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/98 <sup>(6)</sup>, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e Svezia verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1773/97 è modificato come segue:

«1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 500 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso paesi terzi.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 76.

**REGOLAMENTO (CE) N. 367/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 1998****che stabilisce, per il mese di gennaio 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,  
considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili

durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di gennaio 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di gennaio 1998 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1998.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

<sup>(6)</sup> GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1998, che stabilisce, per il mese di gennaio 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

---

Tassi di conversione agricoli

---

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	167,153	pesete spagnole
	6,68769	franchi francesi
	0,780537	sterline irlandesi
1 973,93		lire italiane
	2,23273	fiorini olandesi
	13,9485	scellini austriaci
	201,412	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,67881	corone svedesi
	0,695735	lire sterline

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1998

**concernente l'approvazione in nome della Comunità europea delle modifiche delle appendici I e II della convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, decise nella quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione**

(98/145/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità europea è parte della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica a seguito della decisione 82/461/CEE <sup>(3)</sup>;

considerando che nella quinta riunione della conferenza delle parti, tenutasi a Ginevra dal 10 al 16 aprile 1997, 21 specie migratrici minacciate sono state inserite nell'appendice I e 22 nell'appendice II della convenzione; che la Commissione ha partecipato a tale riunione in nome della Comunità;

considerando che 11 delle specie in questione sono disciplinate dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo XI della convenzione, una modifica delle appendici della convenzione entra in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione della conferenza delle parti nella quale la modifica è adottata, fatta eccezione per le parti che esprimono una riserva ai sensi del paragrafo 6 del suddetto articolo;

considerando che è necessario che la Comunità approvi le modifiche delle appendici I e II della convenzione adottate nella quinta riunione della conferenza delle parti ai sensi dell'articolo XI della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'inserimento delle specie *Lutra provocax*, *Lutra felina*, *Pontoporia blainvillei*, *Hippocamelus bisulcus*, *Spheniscus humboldti*, *Diomedea amsterdamensis*, *Phoenicoparrus andinus*, *Phoenicoparrus jamesi*, *Anser erythropus*, *Branta ruficollis*, *Marmaronetta angustirostris*, *Aythya nyroca*, *Polysticta stelleri*, *Aquila clanga*, *Aquila heliaca*, *Falco naumanni*, *Sarothrura ayresi*, *Chettusia gregaria*, *Larus atlanticus*, *Hirundo atrocaerulea*, *Acrocephalus paludicola* nell'appendice I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e delle specie *Phocoena spinipinnis*, *Phocoena drioptica*, *Cephalorhynchus eutropia*, *Lagernorhynchus obscurus*, *Spheniscus demersus*, *Diomedea exulans*, *Diomedea epomophora*, *Diomedea irrorata*, *Diomedea nigripes*, *Diomedea immutabilis*, *Diomedea melanophris*, *Diomedea bulleri*, *Diomedea cauta*, *Diomedea chlororhynchus*, *Diomedea chrysostoma*, *Phoebetria fusca*, *Phoebetria palpebrata*, *Sarothura ayresi*, *Crex crex*, *Amazona tucumana*, *Hirundo atrocaerulea*, *Acrocephalus paludicola* nell'appendice II della suddetta convenzione è approvato in nome della Comunità europea.

<sup>(1)</sup> GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU C 339 del 10. 11. 1997.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 19. 7. 1982, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.



*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. BATTLE

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1998

concernente l'importazione di animali vivi delle specie ovina e caprina dall'Uruguay e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/146/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 97/736/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che, a seguito di missioni veterinarie della Comunità, risulta che l'Uruguay dispone di servizi veterinari adeguatamente strutturati e organizzati;

considerando che in Uruguay è vietata la vaccinazione contro l'afta epizootica;

considerando che è opportuno inserire l'Uruguay nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di ovini e caprini;

considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 79/542/CEE;

considerando che le condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative all'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne saranno stabilite da altre decisioni in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 37.

## ALLEGATO

«Le importazioni devono essere conformi alle norme vigenti in materia sanitaria e di polizia sanitaria.»

## PARTE 1

## ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Paese Codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti a base di carne "Animali domestici"				Carni fresche "Animali selvatici"		Animali vivi				Polizia sanitaria			Sanità pubblica
		B	O/C	S	E	B/O	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti a base di carne	Animali vivi	
AL	Albania	0	x	x	x	0	x	0	0	0	0				0
AR	Argentina	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x		(3)		XR
AU	Australia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR
BA	Bosnia-Erzegovina	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x		(1)		0
BG	Bulgaria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		(1)		XR
BH	Bahrein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)(4)		0
BR	Brasile	x	x	0	x	0	x	0	0	0	x		(3)	(5)	XR
BW	Botswana	x	x	0	x	x	x	0	0	0	0		(1)(2)		XR
BY	Bielorussia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		(1)		(c)
BZ	Belize	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0				0
CA	Canada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR (a)
CH	Svizzera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR
CL	Cile	x	x	0	x	x	x	0	x	0	x		(1)	(3)	XR
CN	Repubblica popolare cinese	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0		(1)	(3)	0
CO	Colombia	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0		(3)		0
CR	Costa Rica	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0				0

		B	O/C	S	E	B/O	E	B	O/C	S	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti a base di carne	Animali vivi	Residui
CU	Cuba	x	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	o	o	o				o
CY	Cipro	x	x	x	x	x	x	o	o	x	x	o	o	x	x				XR
CZ	Repubblica ceca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR
DZ	Algeria	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x				o
EE	Estonia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	( <sup>1</sup> )			(c)
ET	Etiopia	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		( <sup>2</sup> )		o
GL	Groenlandia	x	x	o	x	x	x	o	x	o	x	o	x	o	x	( <sup>1</sup> )			XR
GT	Guatemala	x	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	o	o	o				o
HK	Hong Kong	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		( <sup>2</sup> )		o
HN	Honduras	x	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	o	o	o				o
HR	Croazia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	( <sup>1</sup> )			XR
HU	Ungheria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR
IL	Israele	o	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	o	o	x		( <sup>2</sup> )		o
IN	India	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		( <sup>2</sup> )		o
IS	Islanda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR
KE	Kenya	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		( <sup>2</sup> )		o
LI	Lituania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	( <sup>1</sup> )			(c)
LV	Lettonia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	( <sup>1</sup> )			o
MA	Marocco	o	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	o	o	x		( <sup>2</sup> )		XR
MG	Madagascar	x	x	o	x	o	x	o	o	o	x	o	o	o	o		( <sup>2</sup> )		XR
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	o	x	o	x	o	x	o	o	o	x	o	o	o	x				XR
MT	Malta	x	o	x	x	o	x	x	o	x	x	x	o	x	x		( <sup>2</sup> )		XR
MU	Maurizio	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x		( <sup>2</sup> )		o

		B	O/C	S	E	B/O	E	B	O/C	S	E	B/O	E	S	O/C	B	E	O/C	S	E	B/O	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti a base di carne	Animali vivi	Residui
MX	Messico	x	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	x	o	o	x	o	o	o	x	o	x	o	o	o				XR	
NA	Namibia	x	x	o	x	x	x	o	o	o	x	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	(1)(2)	(3)		XR	
NI	Nicaragua	x	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	
NO	Norvegia		x																										XR	
NZ	Nuova Zelanda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR	
PA	Panama	x	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	
PL	Polonia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)			XR	
PY	Paraguay	x	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	o	o	o	x	o	o	x	o	o		(3)		XR	
RO	Romania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)			XR	
RU	Russia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)(2)		(5)	(c)	
SG	Singapore	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		(3)		o	
SI	Slovenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)			XR	
SK	Repubblica slovacca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)			XR	
SV	El Salvador	x	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	
SZ	Swaziland	x	o	o	x	x	x	o	o	o	x	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	(1)(2)	(3)		XR	
TH	Tailandia	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		(3)		o	
TN	Tunisia	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		(3)(4)		(c)	
TR	Turchia	o	o	o	x	o	x	o	o	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	
UA	Ucraina	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				(c)	
US	Stati Uniti d'America	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR (b)	
UY	Uruguay	x	x	o	x	x	x	o	x	o	x	x	x	o	x	o	o	o	o	x	o	x	o	x	o		(3)		XR	
YU	Repubblica federale di Jugoslavia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)			XR	
ZA	Sudafrica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)(2)	(3)	(5)	XR	
ZW	Zimbabwe	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		(3)		XR	

B = bovini (compresi i bufali e i bisonti)  
 O/C = ovini e caprini  
 S = suini  
 E = equini  
 B/O = biungulati  
 x = autorizzati  
 o = non autorizzati

*Osservazioni particolari*

- (1) Escluse le carni dei suini selvatici.  
 (2) Escluse le carni non dissossate e le frattaglie.  
 (3) Nonostante le restrizioni di cui sopra, sono autorizzati i prodotti a base di carne che hanno subito un trattamento termico in un recipiente ermeticamente chiuso con valore  $F_0$  superiore o uguale a 3.  
 (4) Nonostante le restrizioni di cui sopra, sono autorizzati i prodotti a base di carne cotti ad una temperatura di almeno 80 °C all'interno del prodotto.  
 (5) Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di equidi conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione che stabilisce la regionalizzazione.  
 (6) Fino all'adozione delle disposizioni particolari in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, gli Stati membri non possono importare equidi provenienti da questo paese.

*Note aggiuntive*

**XR** Il piano concernente i residui negli animali e nelle carni fresche di sostanze ad effetto tireostatico, androgeno, estrogeno e gestagene nonché le sostanze diverse da quelle ad effetto ormonale è stato approvato dalla Commissione.

Gli equidi diversi dagli equidi da macello sono importati senza che il paese terzo interessato sia soggetto all'obbligo di presentare un piano.

- (a) Le importazioni di animali vivi della specie bovina sono limitate ai bovini destinati alla riproduzione e ai vitelli di razze da latte di età inferiore a 15 giorni destinati all'ingrasso.
- (b) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate:  
 i) a quelle ottenute da vacche destinate esclusivamente alla produzione lattiera, oppure  
 ii) alle carni:  
 — che soddisfano le condizioni stabilite congiuntamente dagli Stati Uniti d'America e dalla Comunità europea,  
 e  
 — ottenute in stabilimenti di carni fresche che si riforniscono di animali da macello presso aziende riconosciute dalla Commissione; i nominativi di tali stabilimenti sono oggetto di una comunicazione specifica della Commissione agli Stati membri.
- (c) Per quanto riguarda le importazioni di cavalli vivi destinati alla macellazione, sono state fornite garanzie tali da consentire l'importazione.\*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1998

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che una missione della Commissione si è recata in Bangladesh per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione del Bangladesh in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che in Bangladesh il «Department of Fisheries — Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre

compilare un elenco degli stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del DF-FIQC alla Commissione; che il DF-FIQC è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il DF-FIQC il 31 dicembre 1997 ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che occorre abrogare la decisione 97/513/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca, originari del Bangladesh <sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il «Department of Fisheries — Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock» è l'autorità competente in Bangladesh per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

*Articolo 2*

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 214 del 6. 8. 1997, pag. 46.

- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «BANGLADESH» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;
- 4) i prodotti della pesca devono essere stati preparati e imballati dopo il 31 dicembre 1997.

*Articolo 3*

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DF-FIQC, nonché il timbro ufficiale

del DF-FIQC, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

*Articolo 4*

La decisione 97/513/CE è abrogata.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO A

## CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca/dell'acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari del Bangladesh e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento: .....

Paese speditore: BANGLADESH

Autorità competente: Department of Fisheries — Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock

## I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto: della pesca o dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>

— specie (nome scientifico): .....

— stato e tipo di trattamento <sup>(2)</sup>: .....

Numero di codice (eventuale): .....

Tipo d'imballaggio: .....

Numero di colli: .....

Peso netto: .....

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

## II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), riconosciuto(i) dal DF-FIQC per l'esportazione verso la CE: .....

.....

.....

.....

## III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da: .....

(Luogo di spedizione)

a: .....

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

.....

<sup>(1)</sup> Depennare la menzione inutile.

<sup>(2)</sup> Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Attestato di sanità

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/147/CE.

Fatto a ..... il .....  
(Luogo) (Data)



.....  
Firma dell'ispettore ufficiale (!)

.....  
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

*ALLEGATO B***ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI**

Numero	Nome	Indirizzo	Data di scadenza del riconoscimento
CTG-35	Apex Foods Ltd	Sagarika Road, Chittagong	28.2.1999
CTG-31	SAR & Co. Ltd	Sagarika Road, Chittagong	28.2.1999
CTG-33	Meenhar Sea Foods Ltd	Kulurghat, Chittagong	28.2.1999
KLN-18	Lockpur Fish Processing Co. Ltd	Rupsha, Khulna	28.2.1999
KLN-08	Asian Sea Food Ltd	Shipyards Road, Khulna	28.2.1999
KLN-01	Sigma Sea Foods Ltd	Rupsha, Khulna	28.2.1999

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1998

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 97/877/CE <sup>(4)</sup>, ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana;

considerando che la decisione 98/147/CE <sup>(5)</sup> della Commissione ha stabilito le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh; che occorre pertanto aggiungere il Bangladesh all'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca;

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(6)</sup>, dispone all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), che i molluschi bivalvi destinati alla trasformazione devono soddisfare le disposizioni della direttiva 91/

492/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>; che, pertanto, l'elenco dei paesi che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/492/CEE riguarda anche le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 62.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

*ALLEGATO***Elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana***I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio*

Albania	Ecuador	Mauritania
Argentina	Filippine	Nuova Zelanda
Australia	Gambia	Perù
Bangladesh	Giappone	Russia
Brasile	India	Senegal
Canada	Isole Faeroer	Singapore
Cile	Indonesia	Sudafrica
Colombia	Madagascar	Taiwan
Corea del Sud	Malaysia	Thailandia
Costa d'Avorio	Marocco	Uruguay

*II. Paesi terzi conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio*

Belize	Isole Figi	Suriname
Cina	Maldive	Svizzera
Costarica	Messico	Togo
Croazia	Namibia	Tunisia
Cuba	Panama	Turchia
Falkland	Polonia	Venezuela
Groenlandia	Seicelle	Vietnam
Guatemala	Slovenia	
Honduras	Stati Uniti d'America	

---